

dall'onorevole Crispi è risolta, per chiunque si intenda di cose legali, dalle parole medesime dell'articolo. Infatti, qual è l'effetto della dichiarazione che una data cosa è inalienabile? La conseguenza è questa, che qualunque alienazione se ne faccia, è nulla.

Questa inalienabilità delle cose si verifica in molte istituzioni; nei maggioraschi, per esempio, nei fidejcommessi, ed in quegli altri casi, in cui il godimento di una cosa è dato ad una persona, coll'obbligo di non alienarla. Ora, quale è la conseguenza della vendita di una proprietà vincolata in questa maniera? È questa, che ove ne avvenga l'alienazione, essa sia nulla. Ora, quando si è dichiarato nell'articolo 5 che il Pontefice continua a godere gli oggetti ivi indicati, i quali sono inalienabili, la conseguenza di questa dichiarazione è una sola, e cioè, che se per caso si trovasse, cosa inverosimile, un Papa che li vendesse, l'alienazione sarebbe nulla.

Ma, si dice, come farete voi a rivendicare questi oggetti? Coll'azione civile, la quale è rivolta contro il possessore della cosa malamente comperata. Ecco perchè a me pare che la questione mossa dall'onorevole Crispi si trovi risolta dal testo medesimo della legge senza bisogno di altre dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Permettano, ho già data la parola all'onorevole Sineo, e non posso ritirargliela.

SINEO. Io accetto le dichiarazioni della Commissione e dell'onorevole guardasigilli; e credo che l'onorevole Ruspoli sarà persuaso che il suo ordine del giorno non può più avere luogo nello stato attuale delle cose. Altrimenti io l'avrei combattuto, perchè pregiudicievole.

La questione della proprietà non può essere riservata. La Camera non può ammettere nessun dubbio su questo proposito. Posta nella nazione l'incontrastabile proprietà, resta soltanto a guarentirne l'inalienabilità.

Questa inalienabilità è garantita mediante la riconosciuta nullità di ogni atto che le fosse contrario.

Resta inteso che l'inalienabilità è sancita nell'interesse della nazione, non già a suo danno. La nazione potrebbe sempre disporre diversamente di questi beni, quando lo credesse conveniente.

Io sono lieto che nessuno abbia ripetuto in questo recinto ciò che fu detto altrove, che, cioè, questa legge esca dalla sfera delle leggi ordinarie, che debba considerarsi come una disposizione addizionale allo Statuto del regno.

Questa Camera non ha accettata, e non può accettare nessuna proposizione di questo genere. Essa ha dato e darà in questa occasione il suo voto ad una semplice legge essenzialmente rievocabile, come sono tutte le leggi che sorgono dall'accordo dei tre poteri.

Egli è vero che, a differenza della legge che deter-

mina la dotazione della lista civile del Re, quella che concerne il Pontefice è continuativa in modo indefinito, e non ha bisogno di essere rinnovata ad ogni Pontificato. Ma non è men vero che è sempre nella nostra facoltà di revocare la legge che sta per essere sancita.

Premesse queste spiegazioni, che concordano con quelle date dal signor relatore, mi astengo dal fare obietti alla nuova redazione dell'articolo.

RUSPOLI EMANUELE. Le riflessioni dell'onorevole relatore della Commissione hanno fatto certamente una profonda impressione sopra di me, come l'avranno fatta sopra tutta la Camera.

Io temo però che l'interpretazione data dall'onorevole relatore della Commissione alle ultime parole dell'articolo 4 non sia identica a quella che gli avrebbe data il Senato. Non comprendo come sia stata lasciata quest'ultima parte dell'articolo 4 nel momento stesso che si sopprimeva l'enunciazione della proprietà nazionale.

Quanto a me confesso che trovo inesplicabile la coesistenza dell'articolo 4 coll'articolo 5 quale è uscito dalla discussione del Senato. Tuttavia accetto con piena soddisfazione l'interpretazione data dall'onorevole Bonghi, ed accetto con altrettanto piacere le parole pronunziate dal presidente del Consiglio; per conseguenza io ritiro il mio ordine del giorno. (*Oh! — Bravo!*)

Un momento: non vorrei usurpare gli intempestivi applausi d'alcuno. Imperocchè non posso fare a meno di esporre la Camera ad una votazione preliminare, alla votazione dell'articolo 5.

Io ed il mio amico Arrivabene ritiriamo l'ordine del giorno che abbiamo sottoscritto, e vi sostituiamo un altro ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, e del relatore della Commissione, passa alla votazione dell'articolo 5. »

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Camera una proposta presentata dall'onorevole Crispi che è quasi la stessa, ed è così concepita:

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del guardasigilli ministro di grazia e giustizia passa alla votazione dell'articolo 5. »

Gli onorevoli Pissavini e Billia Antonio hanno trasmesso alla Presidenza un emendamento all'articolo 5.

Li pregherei però di non insistere dopo la discussione che ha avuto luogo.

BILLIA A. Insistiamo fermamente.

PRESIDENTE. Se così vogliono è loro diritto, ma credo che la Camera lo rigetterà.

Gli onorevoli Pissavini e Billia Antonio hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo al secondo alinea dell'articolo 5.

Invece dell'alinea scritto nell'articolo 5, propongono